



messaggio municipale no. 32/2016

Comune di Ascona



***Regolamento comunale
sulle tasse e tariffe per prestazioni particolari di polizia***



v. rif.
n. rif. AL/mp
Risoluzione municipale no. 2120
Ascona, 16 novembre 2016

MESSAGGIO no. 32/2016

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente la creazione di un Regolamento comunale sulle
tasse e tariffe per prestazioni particolari di polizia.

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente Messaggio sottoponiamo al vostro esame la
richiesta di creazione di un Regolamento comunale sulle tasse
e tariffe per prestazioni particolari di polizia.

La necessità di un nuovo Regolamento comunale

L'adozione del nuovo Regolamento comunale si rende necessaria
al fine di creare una solida base legale che disciplini il
prelievo delle tasse da parte del Corpo di Polizia di Ascona.

Ciò conformemente a quanto prevede la Legge organica comunale
agli articoli 107 cpv. 4 e 116 cpv. 2:

Art. 107 - Polizia locale

*4 Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le
relative tasse e tariffe.*

Art. 116 - Tasse e indennità speciali

*2 Il regolamento comunale fissa l'ammontare delle indennità per
prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che
esulano dai normali compiti.*

Dal 2015 la Polizia comunale di Ascona si avvale di una
specifica ordinanza municipale.

Il Municipio, ritenuto quanto sopra, ritiene dunque
indispensabile adottare - come prevede la Legge organica
comunale - un regolamento speciale per stabilire diverse
tasse e tariffe. Regolamento oggetto del presente messaggio.



Scopo e contenuto del Regolamento

Scopo del Regolamento è quello di disciplinare il prelievo delle tasse e stabilire le tariffe da applicare per le prestazioni particolari che svolge la polizia comunale. Tali prestazioni possono avere carattere commerciale o privato. Nello specifico ci si riferisce a quei compiti che esulano dalle normali attività di competenza della polizia comunale in base alle disposizioni legali in materia oppure delegate dal Municipio o dal Cantone.

Gli articoli 1, 2 e 3, come appena citato, stabiliscono i principi generali e lo scopo del Regolamento comunale.

L'art. 4 stabilisce invece la natura e l'ammontare delle tasse e delle tariffe per le prestazioni di polizia che vengono suddivise in 8 punti/argomenti:

- 1) Costi del personale e dei veicoli
- 2) Interventi di polizia
- 3) Allarmi privati
- 4) Allestimento documentazioni
- 5) Noleggio materiale
- 6) Servizi diversi
- 7) Autorizzazioni
- 8) Clausola generale

L'art. 5 stabilisce le norme che regolano il pagamento delle prestazioni. Da segnalare che le prestazioni possono essere fornite gratuitamente alle autorità svizzere nei casi in cui è garantita la reciprocità.

Con l'art. 6 si vuole concedere al Municipio la facoltà di poter accordare, in casi giustificati e particolari, l'esenzione totale o parziale del pagamento della tassa per una prestazione particolare. Questo articolo vuole dare al Municipio un piccolo margine di apprezzamento per concedere delle esenzioni qualora ve ne fossero gli estremi. Questa eccezione dovrà tuttavia rimanere tale ed un esonero dovrà essere adeguatamente motivato.

Gli art. 7, 8 e 9 che chiudono il regolamento sono norme generali che non necessitano di particolari approfondimenti.



La proposta di regolamentazione

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE TASSE E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZIA COMUNALE

Il Consiglio comunale di Ascona, richiamati gli art.li 107 cpv. 4 e 116 LOC e l'art. 28 RALoc, decreta:

Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento disciplina il prelievo delle tasse di cancelleria e stabilisce le tariffe per le prestazioni particolari e amministrative da parte dei servizi della Polizia comunale di Ascona.

Art. 2 - Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle a carattere commerciale o privato che esulano da quelle di competenza della polizia comunale in base alle disposizioni legali oppure delegate dal Municipio o dal Cantone. Queste prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale e/o di attrezzature o per altri fondati motivi.

Art. 3 - Principi generali

Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto del costo medio di un agente della polizia comunale e dei veicoli messi a disposizione.

Art. 4 - Natura e ammontare delle tasse e tariffe

1. Costi del personale e dei veicoli

- a) di un agente per un'ora
o frazione superiore a
30 minuti da fr. 80.00 a fr. 150.00
- b) autoveicolo per ogni chilometro
percorso da fr. 1.50 a fr. 2.50
- c) motoveicolo per ogni chilometro
percorso da fr. 0.50 a fr. 1.50

Fa stato il tempo e/o il percorso del luogo di partenza fino al rientro al luogo di servizio.



2. Interventi di polizia

Per le seguenti prestazioni:

- scorte e sorveglianze per trasporti, manifestazioni e simili;
- servizio d'ordine o di circolazione in occasione di manifestazioni private, sportive, commerciali o altro;
- intervento di polizia per accompagnamento di minori e persone in stato alterato al domicilio;
- accompagnamento di funzionari di autorità civili;
- esecuzione di decreti di sfratto;
- Interventi richiesti da parte di Uffici cantonali in ambito sociale.

in assenza di una specifica disposizione cantonale viene prelevata una tassa base che oscilla tra fr. 50.00 e fr. 100.00.

Alla tassa base vengono applicati i costi del personale, dei veicoli e del materiale come al punto 1.

Altri interventi di polizia straordinari e ingiustificati possono essere fatturati secondo gli stessi criteri.

3. Allarmi privati

a) intervento per falso allarme,

tassa base tra fr. 150.00 e fr. 250.00

Dal terzo falso allarme in un anno, supplemento progressivo per ogni intervento di fr. 50.00.

4. Allestimento documentazioni

	Min./Max.
a) rilascio di rapporti ed estratti	fr. 20.00/50.00
b) allestimento documentazioni fotografiche	fr. 20.00/50.00
c) copia CD/DVD con immagini/dati	fr. 20.00/50.00
d) allestimento pratiche inerenti le procedure a seguito di incidenti con danneggiamenti alla proprietà del comune, alla segnaletica, ecc.	
- per danni fino a fr. 1'000	fr. 40.00/ 80.00
- per danni da fr. 1'001 a fr. 2'000	fr. 50.00/100.00
- per danni da fr. 2'001 e oltre	
5% dell'importo complessivo, al massimo	fr. 200.00
e) fotografie Radar, l'una	fr. 20.00/ 50.00



5. Noleggio materiale

- a) segnaletica diversa/transenne, al gg fr. 2.00/8.00
- b) radar amico (solo per autorità pubbliche, compresa posa ed estrapolazione dati), a settimana fr. 150.00/300.00

6. Servizi diversi

- a) notifica di atti ufficiali intimata con successo fanno stato le disposizioni cantonali
- b) notifica di atti ufficiali non andata a buon fine fanno stato le disposizioni cantonali
- c) eliminazione relitti biciclette e ciclomotori fr. 50.00/100.00
- d) apertura porte di locali fr. 40.00/ 80.00
- e) apertura portiere di autoveicoli fr. 40.00/ 80.00
- f) ritrovamento e pratiche riconsegna cani fr. 40.00/ 80.00
- g) uso etilometro (se positivo oltre lo 0.5 %) fr. 10.00/ 30.00
- h) uso test saliva (se positivo) fr. 40.00/ 80.00
- i) uso apparecchio blocca-ruote fr. 80.00/ 150.00
- j) interventi per rimozione forzata veicoli fr. 80.00/ 150.00

7. Autorizzazioni

- a) autorizzazioni giornaliere ambulanti (commerci, suonatori, artisti, pittori ecc.) fr. 40.00 (il primo giorno), fr. 10.00 i giorni successivi, fino a un massimo di 400.00 (stagione).
- b) autorizzazioni prolunghi esercizi pubblici (per ora di prolungo) da fr. 50.00 a fr. 80.00.

8. Clausola generale

Per ogni intervento non previsto dal seguente Regolamento comunale viene prelevata una tassa nel rispetto della copertura dei costi, dell'equivalenza e della proporzionalità.

Art. 5 - Pagamento

Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita.

Possono tuttavia essere chiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione.

Il pagamento avviene in contanti o tramite fatturazione.

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere possono essere fornite gratuitamente se è garantita la reciprocità.

**Art. 6 - Esenzione**

Il Municipio può accordare, in casi giustificati e particolari, l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse previste dal presente regolamento.

Art. 7 - Titolo esecutivo

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 8 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento saranno abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 9 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Conclusioni

Come citato in precedenza il Municipio ritiene necessario formalizzare il prelievo delle tasse di polizia attraverso l'adozione di uno specifico Regolamento comunale.

Una volta che lo stesso sarà cresciuto in giudicato il Municipio adotterà l'Ordinanza di applicazione.

**ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI**

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla Commissione delle Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di delibera è necessaria la maggioranza dei votanti (maggioranza semplice) e deve raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri componenti il Consiglio comunale, ovvero 12 (art. 61 cpv. 1. LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. E' approvato il Regolamento comunale sulle tasse e le tariffe per prestazioni particolari della polizia comunale.
2. L'entrata in vigore avverrà dopo ratifica da parte del Consiglio di Stato, Sezione enti locali.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



Il Vice-Segretario:

Andrea Luraschi